



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del 29 settembre 2022
composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2022/INPR con la quale è stata modificata la ripartizione dei controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021 fra i Magistrati in servizio presso la Sezione, già disposta con le ordinanze presidenziali nn. 20/2021/INPR e 43/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 26/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021 proseguite nel 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Sienta (RO) ed in particolare:

- i questionari sul bilancio di previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, cc.166 e 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

1.2. Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria per l'esercizio 2019 come riassunta nelle tabelle seguenti.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, a preventivo, come a consuntivo.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti equilibri:

	(euro)
	Rendiconto 2019
Gestione competenza parte corrente	60.959,62
Gestione competenza parte capitale	4.784,06
Equilibrio complessivo di parte corrente	39.726,35
Equilibrio complessivo di parte capitale	0,00
W1- Risultato di competenza	65.743,68
W2- Equilibrio di bilancio	51.998,21
W3 - Equilibrio complessivo	39.726,35

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018 e ha, inoltre, conseguito l'equilibrio complessivo (W3) ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

L'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali presenta nel 2019 un saldo negativo (euro - 8.373,65), a fronte di un valore positivo nel 2018. L'incidenza di tale saldo sulle entrate correnti è quindi negativa (- 0,35%). Ciò è dovuto all'utilizzo della parte disponibile dell'avanzo per la copertura di debiti fuori bilancio di ammontare pari ad euro 47.100.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, in particolare, per la parte corrente, per un importo complessivo di euro 48.100,00, pari all'8,74% dell'avanzo 2018, con un'incidenza sulle spese correnti, pari a 2,09%, finanziato da parte della quota disponibile. Per la parte in conto capitale, l'avanzo è stato utilizzato per un importo complessivo di euro 99.746,00, pari al 18,13% dell'avanzo 2018, finanziato da parte della quota disponibile e da quasi tutta la quota vincolata (entrambe capienti). L'utilizzo complessivo corrisponde al 26,87% dell'avanzo 2018.

Per quanto sopra evidenziato, l'art.162 TUEL a consuntivo risulta rispettato.

Con riferimento al saldo obiettivo di finanza pubblica, risulta rispettato sia in sede previsionale sia a rendiconto, avendo l'Ente conseguito rispettivamente sia il pareggio di bilancio sia un risultato di competenza dell'esercizio positivo, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 1, cc. 820 e 821, legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(euro)

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	420.969,11
Residui attivi	1.336.997,03
Residui passivi	1.058.443,59
FPV	145.802,08
Risultato di amministrazione	553.720,47
Totale accantonamenti	366.722,70
Di cui: FCDE	348.740,00
Totale parte vincolata	87.842,27
Totale parte destinata agli investimenti	9.643,34
Totale parte libera	89.512,16

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, pari a euro 553.720,47, è sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente (variazione in aumento dello 0,62% rispetto al risultato 2018 pari a euro 550.285,04).

La quota disponibile, pari a euro 89.512,16 (il 16,17% del risultato di amministrazione), diminuisce sensibilmente (-38,4%) rispetto alla quota maturata nel 2018 (euro 145.199,38) e nel 2017 (euro 137.543,09), evidenziando in sostanza una inversione di tendenza.

Il saldo della gestione dei residui, pari alla differenza tra residui attivi e residui passivi, è positivo e pari a euro 278.553,44 e rappresenta il 50,3% del risultato di amministrazione, sul quale il fondo cassa, pari a euro 420.969,11, incide per il 76,03% ed è in sensibile riduzione (-45,8%) rispetto all'ammontare del 2018 (euro 776.298).

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, relativa ai titoli 1 e 3, è evidenziata nei dati riportati nel prospetto seguente.

(euro)

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	%(b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	527.167,08	198.497,59	37,65%
Tit.1 competenza	1.764.688,43	1.501.043,79	85,06%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	239.869,18	134.183,02	55,94%
Tit.3 competenza	413.315,53	263.304,98	63,71%

Nel titolo 1 la capacità di riscossione si presenta in netta diminuzione rispetto all'esercizio 2018, in particolare per i residui (iniziali e riaccertati) (37,65% nel 2019 contro 75,46% dell'esercizio 2018), mentre in conto competenza la percentuale è stabile e pari a circa 85%.

In netto peggioramento anche le riscossioni del titolo 3, che si attestano sul 55,94% contro 83,51% dell'esercizio 2018; anche in conto competenza le riscossioni si riducono seppure in modo meno netto (dal 69,01% del 2018 al 63,71% del 2019).

SITUAZIONE DI CASSA

	(euro)
	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	420.969,11
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	20,02

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Quanto alle anticipazioni di tesoreria, l'Ente non ne ha fatto ricorso, né sono state utilizzate entrate vincolate in termini di cassa.

Si segnala che, per l'esercizio 2019, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in competenza, come risulta negativo anche il saldo in conto residui, con il risultato finale del fondo cassa, pari ad euro 420.969,11 che, come visto sopra, si riduce rispetto all'esercizio precedente.

Non risulta valorizzata la cassa vincolata.

INDEBITAMENTO

	(euro)
	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	4.205.621,15

Il debito complessivo si attesta su euro 4.205.621,15, in lieve diminuzione per euro 54.107,70 (-1,3%) rispetto all'esercizio precedente (euro 4.259.728,85). Il debito pro-capite risulta pari ad euro 1.317,96.

L'Ente non ha usufruito della rimodulazione del debito, ai sensi della legge n. 145/2018, art. 1, commi 961 e seguenti. Non sono state effettuate estinzioni anticipate, né rinegoziazioni dei mutui. Non risultano nuovi prestiti. Non risultano fidejussioni.

Si segnala che il limite di indebitamento è rispettato (2,47%), come anche il relativo parametro di deficitarietà (4,69% su 16%).

1.3. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Stienta è stato destinatario, per gli esercizi 2017 e 2018, della deliberazione n. 176/2021/PRSE con la quale questa Sezione ha accertato: la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018; la sofferenza diffusa nella capacità di riscossione; il non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali; l'accertamento per cassa in relazione alle entrate da recupero dell'evasione tributaria; la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata; il ritardo nei pagamenti, evidenziato dall'indicatore annuale di tempestività di valore positivo per

entrambi gli esercizi finanziari, 2017 e 2018; il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, con casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente ed alcuni organismi partecipati (Acque Venete spa); alcune discrasie ed erroneità nella compilazione del questionario.

1.4. Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2019 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot.n. 1154-02/03/2022) con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Le osservazioni formulate hanno riguardato:

- assenza di accantonamenti al fondo contenzioso nell'esercizio 2019 e sfioramento del parametro (13.1) relativo ai debiti fuori bilancio per sentenze esecutive;
- congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- accertamenti per cassa degli importi relativi al recupero dell'evasione tributaria, richiamo già rivolto da questa Sezione (si veda la deliberazione n. 176/2021/PRSE);
- assenza della cassa vincolata;
- presenza di un debito elevato e assenza di operazioni di rinegoziazione;
- incompleta doppia asseverazione e presenza di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati;
- chiusura in perdita al 31/12/2019 e liquidazione del consorzio "Consvipo", (partecipazione 0,66%) ed emersione di eventuali passività potenziali in capo all'Ente;
- ritardo nei pagamenti;
- adozione tardiva del Piano della *performance*;
- investimenti e relative fonti di copertura;
- perdita di esercizio 2019 evidenziata nel conto economico;
- difformità dei dati relativi al FCDE nella BDAP e nel questionario del rendiconto 2019 (tab. 2.2).

1.5. In esito alla predetta richiesta, con nota prot. n. 1811 del 21/3/2022, acquisita al prot. Corte conti n. 1553 di pari data, l'Ente e l'Organo di revisione hanno prodotto le proprie osservazioni.

DIRITTO

2. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Il successivo comma 167 della medesima legge dispone quanto segue: "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità

interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione". Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR con le quali sono state adottate le linee guida e la relazione-questionario (di seguito questionario) rispettivamente per il bilancio di previsione 2019/21 e per il rendiconto 2019.

L'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (TUEL), inserito dall'art. 3, d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno [superato successivamente dalle disposizioni sugli equilibri recati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.], dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Tali controlli sono finalizzati, quindi, a garantire la legalità finanziaria e a prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 119 e 120 Cost.), anche in considerazione degli obblighi eurounitari in tema di equilibri e sostenibilità del debito pubblico, declinati dal primo comma dell'art. 97 cost., introdotto dall'art. 2, co. 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al cui rispetto è chiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale sentenza n. 40/2014).

Le attività di controllo descritte, con riferimento al bilancio di previsione 2019/21 e al rendiconto 2019, si sono svolte, come sopra precisato, attraverso l'esame delle relazioni-questionario – compilate dagli enti - approvate dalla Sezione delle autonomie, unitamente alle linee guida, con le delibere già richiamate, rispettivamente n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR., ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato,

ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

All'esito dei controlli effettuati, qualora le irregolarità riscontrate non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis, Tuel, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), sulle forme di irregolarità contabile anche non gravi nell'immediato ma in grado di generare in prospettiva squilibri finanziari, al fine di stimolare le opportune misure autocorrettive - di esclusiva competenza dell'Ente destinatario - atte a promuoverne l'eliminazione e a indirizzare i comportamenti verso la sana gestione finanziaria.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

3.1 Accertamenti per cassa degli importi relativi al recupero dell'evasione tributaria

Dai dati presenti nel questionario del rendiconto (tabella 2.1 "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria"), nell'esercizio 2019 risultano importi relativi al recupero dell'evasione IMU/TASI perfettamente uguali sia per le somme accertate che per le somme riscosse.

Questa Sezione, in occasione del controllo sugli esercizi finanziari 2017 e 2018 (deliberazione n. 176/2021/PRSE) ha già richiamato l'Ente, in ordine al rilevato accertamento per cassa (accertamenti uguali alle riscossioni) delle somme relative al recupero dell'evasione tributaria, al rispetto pedissequo dei principi contabili di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Alla richiesta di chiarimenti al riguardo, l'Ente ha risposto che nel corso degli anni ha provveduto a pianificare l'attività accertativa al termine dell'esercizio, raggiungendo l'obiettivo previsionale previsto, per cui le riscossioni spesso coincidono con l'accertato. Trattandosi di realizzazione di fine anno, l'Ente sostiene che non ci sono stati i tempi tecnici per apportare le corrette variazioni di bilancio.

Al riguardo l'Amministrazione, accogliendo il richiamo rivolto in sede istruttoria, nella nota di risposta prot. n. 1811 del 21/3/2022 afferma che si impegnerà a procedere

conformemente ai principi contabili nell'esercizio 2022

Il Collegio prende atto e raccomanda all'Ente di attuare puntualmente l'impegno manifestato a rispettare scrupolosamente, a partire dall'esercizio 2022, i principi di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare il punto 3.

3.2 Indicatore tempestività dei pagamenti 20 giorni

Dalla relazione dell'organo di revisione e dal questionario, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti risulta nel 2019 pari a 20 giorni. Il risultato, benché rifletta ancora un ritardo nei pagamenti, evidenzia che detto ritardo appare in decisa riduzione rispetto al valore molto elevato assunto negli esercizi precedenti.

Al riguardo si segnala che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019 non contiene le informazioni previste dall'art. 41, dl. 24 aprile 2014, n. 66 a mente del quale "a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione".

Prendendo atto di tale tendenza (confermata, peraltro, nel 2020), in fase istruttoria è stato chiesto all'Ente di illustrare le misure adottate e di indicare i tempi previsti per ricondurre l'indicatore di tempestività nei termini di legge.

Con nota di risposta prot. n. 1811 del 21/3/2022 (prot. CdC n. 1553 del 21/3/2022), l'Ente ha attribuito alla sensibilizzazione del personale il miglioramento dell'andamento dei pagamenti, evidenziando, tuttavia, le generali difficoltà a conciliare le tempistiche di pagamento delle fatture passive con i necessari adempimenti per la loro liquidazione. Ha, infine, imputato le ragioni dei ritardi non ad una carenza di liquidità, ma all'impossibilità di adempiere a tutte le procedure amministrative con il poco personale a disposizione.

Al riguardo la Sezione rammenta che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del menzionato articolo 4.

Inoltre, l'art. 183, comma 8, Tuel, prevede che i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica.

La Sezione, in conclusione, nel richiamare l'Ente al puntuale adempimento delle disposizioni previste dall'art. 41, d.l. n. 66/2014, lo invita ad adottare le necessarie misure per ricondurre definitivamente i pagamenti entro i termini di legge, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, Tuel, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie.

3.3 Fondo contenzioso

Dalla relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto 2019, si è rilevata la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati con parte della quota disponibile dell'avanzo 2018, per un importo di euro 47.100, per sentenze esecutive.

Si osserva, peraltro, che tale utilizzo dell'avanzo ha determinato il risultato negativo del *“saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali”* (-8.373,65 euro) e il mancato rispetto del parametro di deficitarietà 13.1, relativo ai debiti fuori bilancio riconosciuti, confermato dai dati presenti in BDAP, con una percentuale, che secondo le verifiche effettuate, è pari a 1,6% sul limite dell'1%.

Si rileva, inoltre, la presenza di due conteziosi ancora in corso, a fronte dei quali si osserva che il relativo fondo, per l'esercizio 2019, non è stato alimentato da altri accantonamenti, come riferito nella citata relazione dell'Organo di revisione, nonché nel punto 7.2 – *“Gestione finanziaria”* nel questionario del rendiconto 2019, ed è pertanto rimasto invariato rispetto all'esercizio 2018 e agli esercizi precedenti, nell'importo di euro 1.291,15. Inoltre, non risultano presenti accantonamenti per spese legali nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

In sede istruttoria è stato quindi chiesto all'Ente di relazionare in merito alla congruità del fondo stesso, con specifico riferimento alle valutazioni effettuate per ritenere tale fondo, invariato negli ultimi esercizi, adeguato agli eventuali esborsi che si stima di dover sostenere al momento della definizione delle controversie medesime. Ciò anche in considerazione della necessità di evitare la formazione di debiti fuori bilancio – già emersi, come visto, nel corso del 2019 - a garanzia degli equilibri dei bilanci futuri.

L'Ente, nella risposta istruttoria del 21 marzo 2022, ha riferito che il fondo contenzioso risulta costituito a seguito dell'eliminazione di residui riferiti ad incarichi legali degli anni 1999 e 2001; inoltre, pur risultando assenti controversie in atto, afferma di aver preferito conservare prudenzialmente l'accantonamento, in considerazione dell'importo modesto e del mancato riscontro di documentazione a riguardo (a causa della completa sostituzione del personale amministrativo).

La Sezione prende atto.

3.4 Indebitamento

Sulla base dei dati forniti e delle verifiche effettuate, pur considerando il rispetto, nell'esercizio 2019, dei limiti qualitativi e quantitativi, posti rispettivamente dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL, nonché il rispetto del parametro di deficitarietà 10.3, si è osservato, tuttavia, nell'ambito delle valutazioni sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento, in termini di equilibri di bilancio durevoli nel tempo, e sulla sana gestione finanziaria, un debito pro capite pari ad euro 1.317,96, e uno stock complessivo del debito, pari ad euro 4.205.621,15, sostanzialmente stabili nell'ultimo triennio.

Dai dati contenuti nello stato patrimoniale, si evince che tale debito è riferito alla voce “*debiti verso altri finanziatori*”.

Si è riscontrato, inoltre, secondo quanto riportato dall’Organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto e nel questionario, che l’Ente non ha effettuato operazioni di rinegoziazione del debito.

In sede istruttoria si è ritenuto di procedere, pertanto, alla verifica della composizione di tali debiti, con particolare riferimento agli enti creditori, e alla richiesta di chiarimenti in relazione alla natura e alle forme di debito.

L’Ente, nella risposta fornita, riguardo all’ammontare del debito pro capite ha segnalato di essersi avvalso delle agevolazioni concesse a seguito del terremoto del 2012, che hanno consentito alle Amministrazioni coinvolte di rinviare il rimborso delle rate dei mutui. Per questo motivo, l’ammontare del debito si è mantenuto sostanzialmente stabile nell’ultimo triennio. Per lo stesso motivo, l’Ente non ha potuto aderire alle operazioni di rinegoziazione attivate da Cassa DD.PP., in quanto escluso.

Il Collegio, al riguardo, raccomanda il costante monitoraggio dell’entità del debito e della sua sostenibilità.

3.5 Organismi partecipati

L’Organo di revisione, nel questionario e nella relazione al rendiconto 2019, nel confermare quanto segnalato in occasione dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 in merito all’assenza di un sistema informativo in grado di rilevare e i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le proprie partecipate, evidenzia che i prospetti dimostrativi dei debiti e dei crediti tra l’Ente e gli organismi partecipati non recherebbero, per tutti gli organismi in argomento, la doppia asseverazione (con particolare riguardo alla società Acque Venete s.p.a.) e che si sarebbero verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti reciproci creditori e debitori.

Al riguardo l’Ente, in sede istruttoria, ha affermato che l’assenza della doppia asseverazione, dipende dalle tempistiche di dialogo con la società di revisione della partecipata Acquevenete spa.

Inoltre, sulla base dei dati rinvenuti nelle banche dati del Ministero del Tesoro e della Camera del Commercio, si è rilevata la chiusura in perdita al 31/12/2019 del consorzio “Consvipo” – del quale il Comune detiene una quota di partecipazione pari allo 0,66%. Dalle informazioni acquisite in sede istruttoria con altri enti locali soci, risulta che tale azienda sia stata posta in liquidazione.

L’istruttoria ha, pertanto, approfondito le cause delle perdite evidenziate e ha effettuato una ricognizione sulle procedure di liquidazione in corso, al fine di conoscere se tale operazione potrà comportare ricadute negative sui bilanci dei soci, anche in termini di assunzione della titolarità da parte di questi ultimi di posizioni debitorie (in particolare in relazione ad un mutuo contratto dal Consorzio per la realizzazione di due impianti fotovoltaici) attualmente in capo alla Consvipo. Su tale posizioni si è chiesto all’Ente di fornire informazioni sulle misure a garanzia degli equilibri futuri che, nel caso, si intendono adottare per fronteggiare l’emergere di passività potenziali.

Quanto al Consorzio CONSVIPO, L’Ente ha evidenziato “*che la perdita del 2019 è dipesa*

dall'impossibilità di realizzazione di alcune importanti iniziative progettuali e di riassetto della compagine consortile, che ha poi portato ad una situazione di stallo e all'anticipato scioglimento". Le perdite pregresse sono state poi ridotte dal Consorzio con l'utile conseguito con il consuntivo 2020, pari a euro 30.321 a fronte di un patrimonio netto di euro 2.680.991.

Con riferimento a possibili passività potenziali, l'Ente ha precisato che *"l'operazione di liquidazione in relazione ai mutui contratti dal Consorzio per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, non riguarda il Comune di Stienta, che non sarà coinvolto dall'eventuale assunzione di titolarità delle posizioni debitorie"*.

Questa Sezione, durante le fasi istruttorie in corso per i controlli finanziari su altri Enti, soci come il Comune di Stienta del consorzio Consvipo, ha da ultimo acquisito al riguardo informazioni aggiornate. In particolare, dalla *"Relazione sullo stato della liquidazione per l'assemblea dei soci del 30 giugno 2022"* redatta dal Presidente del Collegio dei liquidatori, si evince che *"I crediti del Consorzio verso i Comuni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici"* ammontano *"al 31 dicembre 2021 a euro 4.082.852, comprensivi degli interessi di competenza maturati e al lordo delle disponibilità presenti sul c/c vincolato pari a € 482.574,73 al 31 dicembre 2021"*. Il consorzio, a sua volta, evidenzia una posizione debitoria e *"l'importo residuo del debito nei confronti di Intesa San Paolo, considerando pagata la rata in scadenza, ammonta a € 3.011.321,57, comprensivi degli interessi"*. Si legge inoltre che i liquidatori hanno fatto ricorso alla moratoria Covid, e che ciò ha comportato *"un costoso allungamento del mutuo di 2 anni, fino al 30 giugno 2029"*.

Inoltre, nella relazione si afferma che è stato richiesto *"ai 34 Comuni interessati di comunicare la propria disponibilità ad assumere l'onere della titolarità del rimborso del finanziamento con Intesa San Paolo"*, ricevendo risposta positiva solamente da due Comuni e aggiungendo che se non riceveranno riscontro positivo dagli altri Enti, i liquidatori *"saranno tenuti ad attivare le azioni legali necessarie per il recupero del credito nei confronti dei Comuni"*.

Benché, venga prospettata anche l'alternativa della liquidazione completa del Consorzio, risulta evidente come sia molto concreta l'evenienza che il Comune possa essere destinatario di ingiunzioni di pagamento del debito pregresso nei confronti del Consorzio stesso.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Sezione sollecita una attenta vigilanza sulle partecipazioni detenute, in particolare con riferimento alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio di detti enti. Raccomanda, inoltre, di provvedere ai necessari accantonamenti al fine di fronteggiare l'emersione di passività potenziali connesse alla qualità di socio dell'Ente, in particolare con riferimento al consorzio in liquidazione Consvipo.

3.6 Conto economico

Il conto economico dell'esercizio 2019 evidenzia una perdita di esercizio a fronte della quale l'Organo di revisione ha rivolto all'Ente una raccomandazione circa la necessità di conseguire il pareggio economico della gestione ordinaria, in ragione della natura di obiettivo essenziale dell'equilibrio economico ai fini della funzionalità dell'Amministrazione comunale.

La richiesta istruttoria ha riguardato, quindi, la flessione dei *ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*; la flessione degli *altri ricavi e proventi diversi*; l'aumento dei *costi del personale*; l'aumento degli *altri interessi ed oneri finanziari*; l'aumento delle *sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*, delle *sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo* e degli *altri oneri straordinari*.

Con riferimento ai *ricavi e le prestazioni di servizi* (- euro 23.360), l'Ente, nella risposta ai rilievi sopra evidenziati, ha motivato la flessione con la minore richiesta di servizi scolastici, quali mensa e trasporto.

Quanto agli *altri ricavi e proventi diversi* (- euro 12.929,46), la variazione è fatta dipendere, in particolare, dai minori accertamenti per illeciti del Codice della strada, per un importo di euro 9.825,15.

Per quel che riguarda i costi del personale (+ euro 33.011,31), l'Ente attribuisce l'aumento alla rimodulazione del personale (cessazione nel 2018 e sostituzione nel 2019).

Mentre *gli altri interessi e oneri finanziari* (+ euro 17.155,33), sono aumentati per la maggiore quota di ammortamento delle rate dei mutui.

Per quel che attiene le *sopravvenienze attive e insussistenze del passivo* (+ euro 107.715,55), l'Ente afferma che “*si tratta della contabilizzazione delle economie di impegni a residuo, alla diminuzione del fondo rischi e alla eventuale diminuzione del fondo svalutazione crediti; nel caso specifico, la variazione discende dall'attenta verifica dei residui*”, mentre per le *sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo* (+ euro 70.512,56), “*la variazione è dipesa dalle minori entrate di accertamenti a residuo e dall'adeguamento dei dati IVA di apertura (sopravvenienze passive), ma la differenza principale riguarda la verifica dei residui*”. Quanto, infine, agli *altri oneri straordinari* (+ euro 49.556,24), “*essi riguardano spese connesse ad eventi straordinari non altrimenti collocabili e, in questo caso, fanno riferimento ai debiti fuori bilancio per un importo di euro 47.100*”.

Il Collegio, al riguardo, raccomanda all'Ente il perseguimento dell'equilibrio economico e di un risultato di esercizio non negativo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul rendiconto per l'esercizio 2019, sul bilancio di previsione per gli anni 2019-2020 del Comune di Sienta (RO):

1. rileva che gli accertamenti delle entrate, derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, nell'esercizio 2019, sono stati effettuati per cassa; raccomanda all'Ente di attuare puntualmente l'impegno manifestato a rispettare scrupolosamente, a partire dall'esercizio 2022, i principi di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare il punto 3;
2. riscontra che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2019 è pari a 20 giorni; richiama l'Ente all'adempimento delle disposizioni previste dall'art. 41, d.l. n. 66/2014 e ad adottare le necessarie misure per ricondurre definitivamente i pagamenti entro i termini di legge, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, Tuel, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;

3. rileva un elevato stock di indebitamento e di debito pro-capite; raccomanda il costante monitoraggio dell'entità del debito e della sua sostenibilità;

4. rileva l'assenza, come per gli esercizi 2017 e 2018, di un sistema informativo che consenta di monitorare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati; riscontra la mancata doppia asseverazione, di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118 del 2011 con riferimento alla società AcqueVenete, già rilevata nei controlli sui rendiconti 2017 e 2018, nonché casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati; richiama l'Ente ad una attenta vigilanza delle partecipazioni detenute, in particolare con riferimento alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio di questi ultimi; raccomanda di provvedere ai necessari accantonamenti al fine di fronteggiare l'emersione di passività potenziali connesse alla qualità di socio dell'Ente, in particolare con riferimento al consorzio in liquidazione Consvipo;

5. riscontra la perdita evidenziata dal conto economico dell'esercizio 2019; raccomanda all'Ente il perseguimento, negli esercizi futuri, dell'equilibrio economico e di un risultato di esercizio non negativo;

6. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Stienta (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2022.

Il Magistrato relatore
f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente
f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
f.to digitalmente Letizia Rossini